SERVIZI DI ASSICURAZIONE: CARTIMPRONTA

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni integrali dei servizi offerti sono incluse nella polizza n° 010319792S sottoscritta tra Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. e ACE European Group e depositata presso Banca Popolare di Milano s.c.a r.l.

GARANZIE ASSICURATIVE

DECORRENZA E SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e scadenza alle ore 24 del 31 dicembre 2016.

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si intendono per:

- "Società": ACE European Group Viale Monza, 258 20128 MILANO;
- "Assicurato": Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero clienti di Banca Popolare di Milano s.c. a r.l., titolari di CARTIMPRONTA:
- "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- "Banca": Banca Popolare di Milano s.c. a r.l.;
- "Carta": la CARTA CARTIMPRONTA emessa da Banca Popolare di Milano;
- "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- "Furto": reato contro il patrimonio che si compie quando si sottrae la cosa altrui per trarne un ingiusto profitto;
- "Furto con destrezza": è il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale specifica abilità può verificarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante;
- "Rapina": il reato previsto dall'art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- "Scippo": il reato previsto dagli artt. 624 e 625 nº4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- "Apparecchiature elettroniche": qualsiasi apparecchiatura che includa un software;

PROTEZIONE DEGLI ACQUISTI E DEI PRELIEVI

Debbono intendersi Assicurati tutti i Titolari di CARTA CARTIMPRONTA.

A) Oggetto e limiti dell'assicurazione sugli acquisti

In caso di furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con CARTA CARTIMPRONTA, la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato stesso per le perdite subite. La garanzia è operante:

- fino alle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto l'acquisto se questo è stato effettuato nell'ambito della località ove l'Assicurato ha il domicilio abituale. Nel caso di acquisto di capi di abbigliamento pagati e non ritirati immediatamente perché necessitano di riparazioni o modifiche, la garanzia è operante fino alle ore 24 del giorno di ritiro della merce.
- fino alle ore 24:00 del terzo giorno se l'acquisto è stato effettuato fuori dal luogo del domicilio abituale dell'Assicurato.

In caso di furto da un autove colo la garanzia è operante a condizione che questa sia stata regolarmente chiusa a chiave e vi sia inserito un funzionale impianto d'allarme.

La garanzia è estesa ai furti avvenuti nella residenza anagrafica dell'Assicurato delle merci pagate e acquistate con CARTA CARTIMPRONTA fino al sesto mese dalla data di acquisto risultante dall'estratto conto emesso dalla Banca o violandone i mezzi di protezione e chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, uso di chiavi false oppure anche attraverso finestre aperte quando nell'abitazione vi è presenza di persone; b) o mediante scalata e cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili; c) con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascosti nell'abitazione stessa; d) con uso di chiavi vere delle quali l'autore del furto sia venuto in possesso in qualsiasi modo.

Limite di risarcimento: il limite di risarcimento totale viene stabilito in Euro 1.300,00 per evento e per anno solare applicando uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo del danno.

Nel caso di beni lasciati in veicoli a motore fino ad un limite massimo di Euro 260,00 per evento e per anno solare.

Relativamente ai furti avvenuti nella residenza anagrafica dell'Assicurato l'assicurazione è prestata con un limite massimo di risarcimento di Euro. 1.300,00 per singolo oggetto e Euro 5.160,00 per evento e per anno solare.

B) Oggetto e limiti dell'assicurazione sui prelievi

Se in seguito a furto con destrezza, scippo o rapina perpetrati unicamente nei confronti dell'Assicurato, questi fosse privato parzialmente o totalmente dei contanti prelevati per mezzo di CARTA CARTIMPRONTA, risultanti da estratto conto emesso dalla Banca, la Società rimborserà all'Assicurato stesso la somma derubata. La garanzia è operante unicamente fino alle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il prelevamento suddetto.

Limiti di risarcimento: il limite di risarcimento totale viene stabilito in Euro 260,00 per evento e per anno solare uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo del danno.

Esclusioni comuni alle garanzie A) e B)

I) La Società non risponde degli eventi verificatisi a seguito o in conseguenza di: a) atti di guerra, invasioni, ostilità, rivolte,

Mod. 4855 PC Ed. 01/2016 Pag. 1/2

insurrezioni, confisca per ordine di autorità pubbliche ovvero rischi connessi ad attività di contrabbando ed in generale rischi verificatisi in seguito ad azioni o attività illecite dell'Assicurato; b) normale usura; c) danni causati da vizi del bene assicurato; d) smarrimento e/o perdita dei beni e titoli relativi a servizi assicurati.

II) La Società non risponde del furto dei seguenti beni: a) denaro (salvo quanto previsto per la garanzia "Assicurazione sui prelievi"), suo equivalente, effetti cambiari, travelers cheques, valori bollati, titoli di credito, biglietti, o d altri effetti o monete negoziabili; b) animali e piante vive; c) gioielli, orologi, con u n valore d'acquisto superiore a 250,00 Euro; d) metalli preziosi, pietre preziose, telefoni cellulari, oggetti d'arte, collezioni o parti di collezioni, apparecchiature elettroniche, fotografiche e fonoaudiovisive in genere.

III) La Società non risponde, infine per: a) furto, furto con destrezza, scippo o rapina del bene assicurato a causa di uso improprio, doloso o colposo da parte del Titolare; b) furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni che siano stati fraudolentemente acquistati o donati dai Titolari; c) denunce per furto, furto con destrezza, scippo o rapina per cui il Titolare volontariamente fa denuncia falsa e fraudolenta; d) i beni rubati che non siano stati denunciati alle autorità competenti entro 7 2 ore dal momento in cui il Titolare si è accorto del sinistro; e) furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni lasciati temporaneamente senza controllo in luogo aperto al pubblico.

Obblighi dell'Assicurato e denuncia del sinistro

În caso di furto, furto con destrezza, scippo e rapina l'Assicurato deve farne denuncia immediatamente o, in ogni caso entro 30 giorni dall'evento che ha causato il sinistro, chiamando i seguenti numeri:

Numero Verde: 800.091.500:

oppure (dall'estero) al numero urbano +39.06.42.11.57.05;

nel caso in cui sia impossibilitato a telefonare, è a sua disposizione un fax al numero: +39.06.48.18.960

La documentazione relativa al sinistro, dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata a/r all'Ufficio Sinistri ACE per BPM c/o INTERPARTNER ASSISTENZA S.p.A. - Sede e Direzione Generale - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma.

L'Assicurato dovrà inoltre: specificare le circostanze dell'evento, l'importo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro e non oltre 3 giorni dall'evento; provare l'effettuato acquisto dei beni o titoli sottratti trasmettendo, oltre allo scontrino fiscale, la memoria di spesa rilasciata dall'esercente riportante il numero della CARTA

CARTIMPRONTA, l'estratto conto riportante la spesa oggetto del sinistro, in caso di furto del contante prelevato, fornire la documentazione comprovante la data e l'ammontare del prelevamento effettuato; fornire alla Società una copia della regolare denuncia alla competente Autorità. In caso di evento verificatosi all'estero deve essere fornita anche copia di denuncia effettuata presso le Autorità Italiane. Qualora il sinistro avvenga in un Paese membro dell'Unione Europea l'Assicurato potrà effettuare la denuncia presso le competenti Autorità Italiane anche oltre il termine di 3 giorni dall'evento, sempreché il rientro in Italia avvenga entro e non oltre 30 giorni dall'evento.

L'Assicurato, a richiesta della Società, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro e a fornire tutte le prove che possono essere ragionevolmente richieste a dimostrazione della realtà e dell'entità del danno.

Avviso: La mancata osservanza dei termini di cui sopra nonché l'omissione dei documenti richiesti, comporta la perdita del diritto all'indennizzo previsto dalla copertura assicurativa.

Dichiarazioni inesatte o reticenze

L'Assicurato che ponga in essere azioni dirette ad ottenere indennizzo ai sensi di polizza con l'uso di sistemi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da ogni beneficio assicurativo, ferma restando la responsabilità penale.

Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione esclude l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto

Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga: a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi contestualmente o successivamente al pagamento dell'indennità.

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Gli indennizzi e le prestazioni assicurative saranno effettuati alle condizioni e con i limiti suindicati e per il periodo di vigenza del Contratto stipulato con la Società.

Mod. 4855 PC Ed. 01/2016 Pag. 2/2